

CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI VIZI E DIFFORMITÀ DELLA MERCE IN UN CONTRATTO DI SUB-FORNITURA

Conformità dei Prodotti forniti e penale per l'inadempimento

La società Alfa provvederà a verificare la conformità qualitativa e quantitativa dei Prodotti/Lavorazioni indicate nel Modulo d'Ordine comunicando eventuali irregolarità al Subfornitore entro 5 giorni lavorativi decorrenti:

- a. dalla consegna dei Prodotti/Esecuzione delle Lavorazioni se si tratta di vizi palesi;
- b. dalla scoperta dei vizi se si tratta di vizi occulti.

Il Subfornitore, avvisato di tale non conformità, potrà visionare i Prodotti, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società Alfa, qualora i Prodotti non siano stati consegnati ai Committenti. Decorso tale termine, la Società Alfa sarà libera di adottare i provvedimenti opportuni per la gestione di tali Prodotti.

Le difformità qualitative, quantitative e ogni altro vizio/difetto dei Prodotti daranno diritto alla Società Alfa di ottenere dal Subfornitore, in via alternativa ed a propria esclusiva discrezione:

- a. l'eliminazione dei vizi, anche mediante totale rifacimento dei Prodotti, a cura e spese del Subfornitore stesso nel minor tempo possibile;
- b. la riduzione del prezzo.

Qualora il vizio non possa essere eliminato, o comunque il Prodotto non possa essere realizzato *ex novo*, nel rispetto delle tempistiche di consegna previste dai Committenti della Società Alfa, questa potrà chiedere a titolo di penale ex art. 1382 codice civile, una somma pari al 50% del prezzo concordato per la subfornitura stessa (salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore).

Nel caso in cui il Prodotto fornito costituisca Seconda Scelta per il Committente della Società Alfa, questa avrà diritto a una riduzione del prezzo (che potrà essere anche totale se il Committente di Società Alfa non le corrisponde alcunché per la Seconda Scelta). Resta in ogni caso salva la facoltà della Società Alfa di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla consegna al proprio Committente di Prodotti costituenti Seconda Scelta.

Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi determina in ogni caso il venir meno dell'obbligo della Società Alfa di pagare il corrispettivo al Subfornitore.